NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 54

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

(Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni).

Le agevolazioni di cui al primo comma dell'art. 53 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorita' di controllo degli Stati interessati. L'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale ha diritto di ottenere dalle altre autorita' di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1992, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-54-condizioni-e-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

limiti-per-l-applicazione-delle-agevolazioni/versione/6